

Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)

del 19 dicembre 1986 (Stato 3 ottobre 2000)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 31^{bis} capoverso 2, 31^{sexies}, 64 e 64^{bis} della Costituzione federale¹;²
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 1983³,
decreta:

Capitolo 1: Scopo

Art. 1

La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse di tutte le parti interessate.

Capitolo 2: Disposizioni di diritto civile e di procedura

Sezione 1: Illiceità della concorrenza sleale

Art. 2 Principio

È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altri-
menti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti
o tra fornitori e clienti.

Art. 3 Metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

- a. denigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni, i suoi prezzi o le
sue relazioni d'affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive;
- b.⁴ dà indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, la propria ditta, la designazione
della propria impresa, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi, le

RU **1988** 223

¹ [CS **1** 3; RU **1981** 1244]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 95, 97, 122 e 123
della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

² Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS **272**).

³ FF **1983** III 985

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° nov. 1995 (RU **1995**
4086 4087; FF **1994** III 403).

- proprie scorte, i propri metodi di vendita o le proprie relazioni d'affari oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza;
- c. si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità speciali;
 - d. si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d'altri;
 - e. paragona in modo inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante la propria persona, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi con quelli d'altri, oppure, con tali paragoni, favorisce terzi nella concorrenza;
 - f. offre reiteratamente sottocosto una scelta di merci, di opere o di prestazioni ed evidenzia particolarmente quest'offerta nella pubblicità, ingannando così la clientela sulle proprie capacità o su quelle dei propri concorrenti; l'inganno è presunto quando il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di costo di forniture paragonabili di merci, opere o prestazioni dello stesso genere; se il convenuto fornisce la prova del prezzo di costo effettivo, questo prezzo è determinante per il giudizio;
 - g. inganna, con aggiunte in regalo, la clientela sul valore effettivo dell'offerta;
 - h. pregiudica la libertà di decisione della clientela usando metodi di vendita particolarmente aggressivi;
 - i. inganna la clientela dissimulando la qualità, la quantità, le possibilità d'utilizzazione, l'utilità o la pericolosità di merci, opere o prestazioni;
 - k.⁵ omette, in pubblici annunci concernenti vendite a pagamento rateale o negozi giuridici loro equiparati, di designare inequivocabilmente la propria ditta, di dare indicazioni chiare sul prezzo di vendita a contanti e sul prezzo di vendita complessivo, nonché di specificare esattamente, in franchi e in percentuali annue, il sovrapprezzo per il pagamento rateale;
 - l.⁶ omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di dare indicazioni chiare su l'ammontare netto del credito, il costo totale del credito e il tasso annuo effettivo globale;
 - m.⁷ offre o conclude, nell'ambito di un'attività d'affari, una vendita a pagamento rateale, una vendita a rate anticipate o un contratto di credito al consumo, utilizzando moduli contrattuali che contengono indicazioni incomplete o inesatte su l'oggetto del contratto, il prezzo, le condizioni di pagamento, la durata del contratto, il diritto di revoca o di disdetta del cliente o sul diritto di costui al pagamento anticipato del debito residuo.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 375 376; FF **1993** I 609).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 375 376; FF **1993** I 609).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 375 376; FF **1993** I 609).

Art. 4 Incitamento a violare o a rescindere un contratto

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

- a. incita il cliente a rescindere un contratto per stipularne uno con lui;
- b. cerca di procurare un profitto a se stesso o ad altri concedendo od offrendo a lavoratori, mandatari o altri ausiliari di un terzo vantaggi cui essi non hanno diritto ed idonei ad indurre queste persone a violazioni dei loro doveri nell'ambito delle loro incombenze di servizio o d'affari;
- c. induce lavoratori, mandatari o altri ausiliari a rivelare o a spiare segreti di fabbrica o d'affari del loro datore di lavoro o del loro mandante;
- d.⁸ incita il compratore o creditato che ha concluso una vendita a pagamento rateale, una vendita a rate anticipate o un contratto di credito al consumo, a revocare il contratto oppure il compratore che ha concluso una vendita a rate anticipate, a disdirla, per stipulare il contratto con lui.

Art. 5 Sfruttamento di una prestazione d'altri

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

- a. sfrutta, senza esserne autorizzato, il risultato affidatogli di un lavoro, per esempio offerte, calcoli o piani;
- b. sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, per esempio offerte, calcoli o piani, benché sappia che gli è stato affidato o reso accessibile senza esserne autorizzati;
- c. riprende come tale, con mezzi tecnici di riproduzione, senza prestazione personale appropriata, e sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a essere immesso sul mercato.

Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito.

Art. 7 Inosservanza di condizioni di lavoro

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque non rispetta condizioni di lavoro imposte anche al concorrente da norme giuridiche o per contratto o conformi agli usi professionali o locali.

Art. 8 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque utilizza, a detrimento di una parte contraente, condizioni commerciali generali preformulate che, in modo fallace:

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 375 376; FF **1993** I 609).

- a. derogano notevolmente all'ordinamento legale applicabile direttamente o per analogia, o
- b. prevedono una ripartizione dei diritti e dei doveri notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto.

Sezione 2: Legittimazione attiva

Art. 9 Principio

¹ Chi è lesa o minacciata da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può domandare al giudice:

- a. di proibire una lesione imminente;
- b. di far cessare una lesione attuale;
- c. di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

² Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.

³ Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni⁹, proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.

Art. 10 Azioni di clienti, di organizzazioni e della Confederazione¹⁰

¹ Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici.

² Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:¹¹

- a. associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri;
- b. organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori;
- c.¹² la Confederazione, se essa ritiene necessario proteggere la reputazione della Svizzera all'estero e se le persone che hanno la legittimazione attiva risiedono all'estero.

⁹ RS 220

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514 1515; FF 1992 I 312).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514 1515; FF 1992 I 312).

¹² Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514 1515; FF 1992 I 312).

Art. 11 Azioni contro il datore di lavoro

Se la concorrenza sleale è stata fatta da un lavoratore o da un altro ausiliario nell'esercizio delle sue incombenze di servizio o d'affari, le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche contro il datore di lavoro.

Sezione 3: Disposizioni di procedura**Art. 12** Connessione¹³

¹ ...¹⁴

² Se è connessa con una controversia civile fondata su una legge federale che prevede un'istanza cantonale unica o altri fori, l'azione civile per concorrenza sleale può anche essere proposta in questa istanza o a questi fori. Se è prevista un'istanza cantonale unica, il ricorso per riforma al Tribunale federale è ammesso senza riguardo al valore litigioso.

Art. 13 Procedura di conciliazione o procedura giudiziaria semplice e rapida

Per le controversie concernenti la concorrenza sleale i Cantoni prevedono, fino a un valore litigioso fissato dal Consiglio federale, una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida. Questa procedura è applicabile anche alle controversie senza un valore litigioso.

Art. 13a¹⁵ Inversione dell'onere della prova

¹ Il giudice può esigere dall'inserzionista la prova dell'esattezza materiale delle allegazioni di fatto contenute nella pubblicità se, tenuto conto degli interessi legittimi dell'inserzionista e di ogni altra parte nel procedimento, tale esigenza sembra appropriata nel singolo caso.

² Il giudice può considerare inesatte le allegazioni di fatto se le prove richieste non sono prodotte oppure sono valutate insufficienti.

Art. 14 Provvedimenti cautelari

Gli articoli 28c a 28f del Codice civile svizzero¹⁶ si applicano per analogia ai provvedimenti cautelari.

¹³ Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

¹⁴ Abrogato dal n. 14 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

¹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 375 376; FF 1993 I 609).

¹⁶ RS 210

Art. 15 Tutela dei segreti di fabbrica e di affari

¹ Nelle controversie di cui all'articolo 3 lettera f e nel caso dell'articolo 13a, devono essere tutelati i segreti di fabbrica e di affari delle parti.¹⁷

² I mezzi probatori atti a rivelare tali segreti possono essere resi accessibili alla controparte soltanto per quanto compatibile con la tutela del segreto.

Capitolo 3: Disposizioni di diritto amministrativo**Sezione 1: Indicazione dei prezzi al consumatore****Art. 16** Obbligo d'indicare i prezzi

¹ Per le merci offerte ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salve le eccezioni previste dal Consiglio federale. Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale.

² Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance.

³ Ai beni e servizi misurabili sono inoltre applicabili le disposizioni dell'articolo 11 della legge federale del 9 giugno 1977¹⁸ sulla metrologia.

Art. 17 Indicazione dei prezzi nella pubblicità

Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale.

Art. 18 Indicazioni fallaci di prezzi

È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore:

- a. indicare prezzi;
- b. annunciare riduzioni di prezzo o
- c. menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente.

Art. 19 Obbligo d'informare

¹ Gli organi competenti dei Cantoni possono chiedere informazioni e esigere documenti in quanto necessario per l'accertamento dei fatti.

² Sottostanno all'obbligo d'informare:

- a. le persone e le ditte che offrono merci al consumatore o le producono, ne fanno commercio o le acquistano;

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 375 376; FF **1993** I 609).

¹⁸ RS **941.20**

- b. le persone e le ditte che offrono servizi, li forniscono, li procurano o ne fanno uso;
- c. le organizzazioni dell'economia;
- d. le organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.

³ L'obbligo d'informare decade se la deposizione può essere rifiutata giusta l'articolo 42 della legge di procedura civile federale¹⁹.

⁴ Rimangono salve le disposizioni cantonali di procedura amministrativa e penale.

Art. 20 Esecuzione

¹ L'esecuzione compete ai Cantoni, l'alta vigilanza alla Confederazione.

² Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Sezione 2: Liquidazioni e operazioni analoghe

Art. 21 e 22²⁰

Capitolo 4: Disposizioni penali

Art. 23 Concorrenza sleale

Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi. Può sporgere querela chiunque è legittimato all'azione civile secondo gli articoli 9 e 10.

Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore

¹ Chiunque, intenzionalmente,

- a. disattende l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16);
- b. contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17);
- c. indica prezzi in modo fallace (art. 18);
- d. disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19);

¹⁹ RS 273

²⁰ Abrogati dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 4086; FF 1994 III 403).

e. contravviene alle prescrizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi (art. 16 e 20),

è punito con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 25²¹

Art. 26 Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni commesse nell'azienda da mandatari e simili si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo²².

Art. 27 Perseguimento penale

¹ Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

² Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione, all'attenzione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, in copia integrale, immediatamente e gratuitamente tutte le sentenze, tutti i decreti penali e tutte le decisioni di non doversi procedere in materia di indicazione dei prezzi ai consumatori.²³

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 30 settembre 1943²⁴ sulla concorrenza sleale è abrogata.

Art. 29 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 1988²⁵

²¹ Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU **1995** 4086; FF **1994** III 403).

²² **RS 313.0**

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° nov. 1995 (RU **1995** 4086 4087; FF **1994** III 403).

²⁴ [CS **2** 935; RU **1962** 1085 art. 2, **1970** 308, **1978** 2057]

²⁵ DCF del 14 dic. 1987 (RU **1988** 231)